



trimestrale degli interessi debitori; 3. riguardo tutti i c/c accertare e dichiarare che la banca, in assenza di alcun valido accordo con il correntista, ha introdotto unilateralmente interessi ultralegali, la cms, le spese per la tenuta conto, per le singole operazioni, per il rinnovo dell'affidamento, la Cdf, la Civ, addebitate regolarmente per il c/c 11255 sono a partire dal 25/01/2013 così come per l'anatocismo trimestrale regolato validamente solo da tale data; 4. per effetto di tutto quanto sopra, 4.1. accertare e dichiarare il saldo del c/c 11255 all'ultimo e/c in atti, con ordine alla banca di rettificare le proprie risultanze contabili e quindi anche l'e/c portante il saldo bancario in conformità al saldo che sarà accertato in corso di causa; 4.2. accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura del c/c 10653, escludendo tutti i periodi non documentati per i quali non è contestazione, con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate applicando le condizioni che risulteranno di giustizia”;

Nell'interesse del convenuto: previa domanda di richiamo del c.t.u. a chiarimenti “*IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la nullità insanabile della citazione introduttiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e/o n. 4, e 164, comma 4, c.p.c., per le ragioni esposte al capo I; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei Signori* [REDACTED]

[REDACTED] - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle pretese avversarie, e comunque respingerle, per contrasto con la clausola generale di correttezza e buona fede, ovvero per rinuncia tacita alle sottostanti pretese sostanziali, con conseguente reiezione integrale delle domande degli attori; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande di controparte, e comunque respingerle, per mancata assoluzione dell'onere probatorio in ordine ai fatti contestati in giudizio; - accertare e dichiarare, in via di progressivo subordine: (i) la prescrizione decennale dei diritti derivanti da tutte le operazioni annotate nel medesimo conto corrente in relazione ai quali fosse spirato il termine decennale al momento della notifica dell'atto di citazione (o dalla domanda di mediazione); (ii) la prescrizione decennale di tutte le rimesse solutorie affluite nel conto corrente in questione antecedentemente alla predetta data. Di conseguenza, respingere le domande avversarie in

ragione dell'intervenuta prescrizione; *NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE* - per le ragioni di cui all'espositiva, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità e/o improponibilità delle domande di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle; - mandare assolto il [REDACTED] da ogni avversa pretesa; *NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA* - accertare e dichiarare, per il periodo non coperto dall'intervenuta prescrizione estintiva decennale: i) anteriormente alla stipula del contratto di rinegoziazione, la debenza di interessi ultralegali in misura quantomeno pari alla misura determinata ai sensi dell'art. 261 degli usi vigenti nella provincia di Sassari pubblicata nel lontano 1984; ovvero in subordine in misura pari al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB; ii) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicandola in sede di eventuale ricalcolo nell'evenienza in cui all'esito dell'imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale a norma dell'art. 1194 c.c. fosse ancora configurabile un fenomeno di maturazione di interessi su interessi, ed in ogni caso dalla stipula del contratto di rinegoziazione; iii) la debenza della commissione di massimo scoperto nella misura pattuita e via via comunicata, applicandola in detta misura in sede di eventuale ricalcolo, ovvero in subordine ex art. 117, comma 7, lett. b) D. Lgs. 385/1993; iv) la debenza nella misura pattuita, ovvero in subordine ex art. 117, comma 7, lett. b) D.Lgs. 385/1993 delle spese di cui in parte motiva nella misura pubblicizzata per tali servizio al momento della conclusione del contratto; v) la legittimità delle valute nella misura pattuita e via via comunicata, applicando dette valute in sede di eventuale ricalcolo; vi) respingere ogni altra domanda avversaria. *IN OGNI CASO* - condannare l'Attrice alla rifusione in favore del Convenuto delle spese di lite".

### **Ragioni in fatto ed in diritto della decisione**

A) Con atto di citazione del 22.2.2018, i sopra indicati attori hanno agito in giudizio nei confronti di [REDACTED] ed esposto che:

[REDACTED] in data 29.10.1985 ha aperto presso [REDACTED] il conto corrente n. 10653, chiuso il 13.11.2015;

[REDACTED] in data 30.6.1983 ha aperto il conto corrente n. 11255, tuttora in essere;

- [REDACTED]

[REDACTED] sono fideiussori del saldo del conto corrente n. 11255;

- il contratto di conto corrente n. 10653 prevedeva, per la determinazione degli interessi, il rinvio ai cc.dd. “usi su piazza” e la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; viceversa, non disciplinava le spese di tenuta del conto, per il rinnovo degli affidamenti, per commissione di massimo scoperto e le spese dovute per ogni operazione;

- il contratto di conto corrente n. 11255 è stato stipulato oralmente, senza alcuna condizione specifica, e con introduzione unilaterale da parte dell’istituto di credito, mediante comunicazione scritta, a partire dal 1.7.2009, della commissione di disponibilità fondi e, a partire dal 1.10.2012, della commissione istruttoria veloce.

Quanto sopra premesso, in ragione dell’illegittimità del rinvio agli “usi su piazza” e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché della mancata pattuizione in ordine alle commissioni applicate nel corso dei rapporti, i ricorrenti hanno domandato la rideterminazione del saldo dei predetti conti correnti.

**B)** Con memoria depositata il 23.5.2018, [REDACTED] si è costituito e ha dedotto:

- la nullità dell’atto di citazione in ragione della sua genericità;

- la carenza di legittimazione di [REDACTED]

[REDACTED]

- la contrarietà a buona fede della condotta della controparte, che per oltre un trentennio ha usufruito delle condizioni applicate dalla Banca, senza dolersene, così sostanzialmente rinunciando alla contestazione delle stesse;

- la prescrizione di eventuali crediti ripetitori della correntista;

- la carenza di prova delle allegazioni degli attori, “*essendo stati prodotti soltanto una parte degli estratti conto periodici e/o i riassunti scalari, peraltro non nella loro integrale sequenza come ammesso anche dalla parte attrice, e non essendo state neppure minimamente provate le eventuali poste indebite*”;

- contrariamente a quanto affermato dagli attori, il conto corrente n. 11255 è stato stipulato in forma scritta, così come i successivi atti di rinegoziazione;

- il contratto relativo al conto corrente n. 10653, pacificamente stipulato in forma scritta, non è stato invece prodotto dagli attori in versione integrale e sottoscritta dalla correntista, pertanto non può costituire prova;

- la contraddittorietà delle allegazioni di parte attrice, laddove quest'ultima, da un lato, rappresenta che non sono state concordate condizioni contrattuali in ordine specifiche clausole e, dall'altro lato, rappresenta che dette clausole non sono mai state oggetto di pattuizione;

- la validità di un contratto di conto corrente stipulato in forma orale nel 1983, in ragione della normativa all'epoca vigente;

- la mancata specifica indicazione delle clausole di cui gli attori domandano la declaratoria di nullità;

- la legittimità della determinazione del tasso degli interessi *per relationem*, con richiamo agli usi bancari;

- la mancata prova dell'esistenza di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi;

- sempre in punto di capitalizzazione degli interessi, l'adeguamento dei contratti alla delibera CICR del 9.2.20200, attraverso apposita comunicazione alla clientela;

- l'art. 17 bis D.L. n. 18/2016 ha nuovamente innovato la portata dell'art. 120 T.U.B., rendendo legittimo l'anatocismo;

- comunque, anche ove la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fosse ritenuta non applicabile (oppure non interamente applicabile), in sede di eventuale ricalcolo, occorrerebbe procedere secondo la regola dettata dall'art. 1194 c.c., ovverosia imputando ogni rimessa prima agli interessi e poi al capitale, con conseguente impossibilità di configurare qualunque fenomeno di maturazione d'interessi su interessi, nel caso in cui le rimesse effettuate avessero eguagliato o superato gli interessi maturati nel periodo di riferimento;

- l'eventuale applicazione della commissione di massimo scoperto non è dimostrata dagli attori e, comunque, sarebbe legittima non essendo possibile ravvisare motivi di nullità della stessa;

- pur non essendo contestato con l'atto di citazione (ma soltanto nella relazione del consulente di parte allegata dagli attori), l'infondatezza dell'eventuale doglianza relativa all'usurarietà dei contratti di conto corrente in questione;

- l'inammissibilità della domanda di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 11255 finalizzata alla ripetizione dell'asserito indebito, in quanto ancora aperto.

Quanto sopra premesso, il convenuto ha domandato il rigetto delle domande degli attori e ha spiegato le conclusioni sopra riportate.

C) La causa è stata istruita con scambio di memorie ex art 183, comma VI, c.p.c., produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio. Infine è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra già riportate, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.

D) Le domande degli attori sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] e, infine, di inammissibilità della domanda in ragione dell'ancora vigenza del rapporto di conto corrente n. 11255.

Tutte le eccezioni sono infondate.

Quanto alla prima, deve affermarsi che l'atto di citazione consente di individuare con esattezza sia il *petitum* che la *causa petendi*: il primo consistente nella rideterminazione del saldo dei conto correnti nn. 10653 e 11255 e ripetizione di indebito; il secondo nell'invalidità delle clausole di richiamo agli usi piazza, capitalizzazione degli interessi, commissione di massimo scoperto, nonché nell'illegittimità dell'applicazione di commissioni non pattuite

Con riferimento alla seconda, si osserva che [REDACTED] non ha contestato la circostanza che [REDACTED] siano fideiussori di [REDACTED] con riferimento al saldo del conto corrente n. 11255, ma ha genericamente affermato che gli stessi sono privi di legittimazione attiva, senza precisare le ragioni dell'eccezione. In mancanza di contestazione circa la qualità di fideiussori dei predetti attori, la circostanza allegata dagli stessi deve ritenersi

provata e, pertanto, deve affermarsi la loro legittimazione attiva.

Infine, non è condivisibile neanche l'ultima eccezione, relativa all'inammissibilità della domanda di ripetizione: la domanda, infatti è riferita esclusivamente al conto corrente n. 10653, non al conto n. 11255, in relazione al quale gli attori hanno domandato esclusivamente il ricalcolo del saldo.

**E)** Il convenuto ha eccepito la violazione del principio generale della buona fede, in quanto la correntista avrebbe usufruito per anni delle condizioni applicate dalla banca, senza eccepire alcunché, neanche alla ricezione degli estratti conto, da intendersi quindi accettati.

L'eccezione è infondata: la mancata contestazione degli estratti conto attiene esclusivamente alla regolarità formale degli stessi, ma non implica adesione sostanziale alle condizioni applicate. La mancata contestazione degli estratti conto, viceversa, è neutra rispetto agli addebiti che siano illegittimi in quanto frutto di clausole contrattuali nulle o non siano sorretti da pattuizione alcuna.

Né può sostenersi la violazione del principio di buona fede per la sola circostanza che per lungo tempo una parte non si sia avveduta dell'illegittimità delle condizioni applicate dall'istituto di credito, potendo al più, ove ne ricorrano i presupposti, operare le regole della prescrizione.

**F)** Venendo al merito della controversia, pare opportuno esaminare le domande proposte dagli attori distinguendo i contratti di conto corrente.

Partendo dal conto corrente n. 10653, già chiuso, con riferimento al quale gli attori hanno domandato anche la ripetizione dell'indebito, e di cui è stata allegata la stipula in forma scritta e prodotto il contratto, si osserva quanto segue.

Dall'esame del contratto è emerso che le parti pattuirono, ai fini della determinazione degli interessi, il rinvio ai così detti "*usi sulla piazza*", nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Viceversa, dal contratto non emerge alcuna pattuizione in ordine a commissione di massimo scoperto, oneri o altre spese.

F.1) Ciò posto, deve affermarsi ex art. 1346 c.c. la nullità della clausola di rinvio agli usi sulla piazza in quanto rende l'oggetto del contratto indeterminato o indeterminabile. La

giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è pacifica sul punto e, pertanto, non è necessario soffermarsi oltre (*“In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”* Cass. 22179 del 2015).

F.2) Anche la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla, in ragione della disciplina in vigore al momento della pattuizione.

Infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c. *“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*.

Anche sul punto, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito appare pacifica: *“La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio juris ac necessitatis”* (Cass. 3096 del 1999).

Soltanto in seguito alla modifica dell'art. 120, d.lgs. 385 del 1993, che ha sostanzialmente rimesso alla Commissione Interministeriale per il Credito e il Risparmio la definizione delle condizioni per la validità della capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari, è stata adottata la delibera C.I.C.R. del 9.2.20200, in vigore dal 22.4.2000, per la quale l'anatocismo è legittimo, a condizione di espressa pattuizione fra le parti e di pari periodicità fra interessi passivi e attivi.

Ebbene, nel caso di specie, non risulta che: 1) al momento della stipula del contratto



sussistessero usi contrari o pattuizioni posteriori alla scadenza degli interessi, che rendessero legittima la convenzione anatocistica trimestrale; 2) le parti abbiano concordato successivamente al 22.4.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e attivi.

Deve dunque concludersi per la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

F.3) Quanto ad eventuali addebiti per commissioni massimo scoperto, commissione istruttoria veloce, costi per le singole operazioni, ecc, si osserva che ove non vi sia alcuna pattuizione sul punto, trattasi evidentemente di addebiti illegittimi in quanto effettuati in assenza di accordo fra le parti.

F.4) Come detto, il convenuto ha eccepito la prescrizione del credito ripetitorio azionato dalla correntista.

Al riguardo, questo Giudice condivide quanto affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”* (Cass. 24418 del 2010).

F.5) Orbene, alla luce dei principi di diritto sopra indicati, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio che, previa verifica della possibilità di ricostruire l'andamento del rapporto sulla base della documentazione in atti, provvedesse a ricalcolare il saldo del conto corrente, mediante eliminazione della capitalizzazione, applicazione del saggio legale,

espunzione di tutti gli addebiti applicati senza accordo fra le parti. Al c.t.u., altresì, è stato domandato di individuare le rimesse che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, fossero prescritte.

Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, sentito anche in udienza sul punto, ha affermato la possibilità di procedere alla ricostruzione dell'andamento del conto corrente sulla base della documentazione in atti e, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, attraverso procedimento scevro da vizi logici, ha rideterminato il saldo in misura pari a 146.514,84 euro in favore del correntista, escludendo che vi fossero rimesse il cui diritto alla ripetizione sia ormai prescritto.

**G)** I medesimi principi di diritto sopra affermati, valgono anche con riferimento al conto corrente n. 11255, in relazione al quale, tuttavia, deve osservarsi che risultano due rinegoziazioni contrattuali (la prima della quali il 25.1.2013). Le condizioni ricontrattate non sono oggetto di contestazione e devono quindi essere tenute in conto ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente.

Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi provveduto a ricostruire l'andamento del rapporto, così giungendo a rideterminare il saldo al momento della domanda giudiziale in misura pari a 650.347,59 euro a credito del correntista.

**H)** In sintesi, devono essere accolte le domande degli attori e, pertanto, [REDACTED] deve essere condannato a corrispondere in favore di [REDACTED] la somma di 146.514,84 euro quale saldo del conto corrente n. 10653, mentre deve essere dichiarato che il saldo del conto corrente n. 11255, alla data della domanda giudiziale, era pari a 650.347,59 euro a credito del correntista, con obbligo dell'istituto di credito alla rettifica delle scritture contabili.

**F)** Rimane da dire delle spese del presente giudizio.

Per il principio della soccombenza [REDACTED] deve essere condannato a rifondere in favore degli attori le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità.

Le spese della consulenza d'ufficio rimangono definitivamente a carico della parte soccombente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- Accerta il saldo del conto corrente n. 10653 alla data di chiusura in misura pari a 146.514,84 euro a credito del correntista e condanna [REDACTED] al pagamento di detta somma in favore di [REDACTED]
- Accerta il saldo del conto corrente n. 11255 alla data del 31.12.2017 in misura pari a 650.347,59 euro a credito del correntista e condanna [REDACTED] a rettificare conseguentemente le scritture contabili;
- Condanna [REDACTED] al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 30.000,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
- Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di [REDACTED]  
[REDACTED]

Sassari, 20 marzo 2023

**Il Giudice**

dott. Gaetano Savona